

Civile Ord. Sez. U Num. 9918 Anno 2018

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: FALASCHI MILENA

Data pubblicazione: 20/04/2018

### **ORDINANZA**

..  
..  
sul ricorso 1629-2017 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza n. 570/2017 depositata il 13/01/2017 nella causa tra:

MANCA NOEMI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO ALBERA 33, presso lo studio dell'avvocato ANNA LISI, che la rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

**contro**

704  
/ 17

ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI ROMA;

**- resistente non costituitasi in questa fase -**

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI;  
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice Ordinario, con le conseguenze di legge.

### **RITENUTO IN FATTO**

Con ricorso in riassunzione avanti al Tar Lazio – a seguito di sentenza declinatoria della giurisdizione del Tribunale di Roma n. 15178 del 2016 - notificato il 27 ottobre 2016, Noemi MANCA impugnava la intimazione di immediato rilascio dell'immobile sito in Roma, presso il quale ella risiedeva dal 24.10.1981, di cui al decreto di rilascio n. 51834, notificatole il 3 settembre 2013, assumendo che il padre, Ennio Manca, aveva mantenuto per sè un appartamento di edilizia residenziale pubblica, quale socio della cooperativa, come risultava dal verbale di scelta n. 2/6 del 22.7.1974, ed aggiungendo che occupava abusivamente l'alloggio di via Bova n. 1 int. 17 in quanto non si era potuto procedere a consegnare al padre il primo immobile per mancanza di nulla-osta da parte della Commissione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro; proseguiva che dopo varie vicende, a seguito di autorizzazione della cooperativa, padre e figlia venivano autorizzati, in data 6.10.1980, ad accedere all'alloggio di via Bova n. 1, ove si trasferivano, mentre la madre ed altra sorella, invalida, continuavano a vivere nell'alloggio di via Costantino n. 12; precisava che a seguito del decesso del padre, ella continuava a vivere nell'appartamento, sostenendone tutti i costi, per cui chiedeva accertarsi il suo diritto al riconoscimento della qualità di socia per

essere subentrata al padre e, per l'effetto, l'assegnazione definitiva dell'alloggio in questione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 49 del 28.2.1949.

Il TAR-Lazio, con ordinanza n. 570 del 2017 (ritualmente comunicata), ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione quanto alla domanda di annullamento della delibera di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario in assenza di discrezionalità da parte dell'ente pubblico proprietario.

Sono state acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale, nonché i verbali di udienza del giudizio promosso avanti al Tribunale amministrativo del Lazio, svolte difese dalla sola MANCA con memoria.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

La tesi del giudice rimettente è fondata.

In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, la giurisprudenza di questa Corte è, infatti, costante nell'affermare (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22957 del 2013; Cass. Sez. Un. n. 15977 del 2011 e Cass. Sez. Un. n. 757 del 2007) che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase che è strumentale all'assegnazione medesima ed è caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, nella quale la pubblica amministrazione non esercita alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione, ed in tale ambito va ricondotta la controversia avente ad oggetto il diritto alla successione

nell'assegnazione del terzo familiare al subentro, quando le condizioni che lo consentono derivano direttamente dalla previsione legislativa, riguardo alle quali manca qualsiasi valutazione discrezionale della P.A..

Poiché l'edilizia residenziale pubblica costituisce materia attribuita alla competenza legislativa regionale, già anteriormente alla riforma del tit. V, attuata con legge cost. n. 3 del 1999, la valutazione circa la natura della pretesa al subentro va compiuta in riferimento alla Legge Regione Lazio n. 12 del 1999, art. 12, che, salve le previste eccezioni, dispone che "in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'art. 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4", così conferendo ai soggetti predetti il diritto al subentro in costanza di accertamento della sussistenza dei requisiti normativamente stabiliti, la cui verifica spetta al giudice ordinario secondo i principi sopra esposti.

Con la conseguenza che la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'Amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge (art. 30 della legge reg. Campania 2 luglio 1997, n. 18) e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni

richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass. Sez. Un. n. 14956 del 2011).

Nella specie, Noemi Manca si oppone ad un provvedimento di rilascio emesso non già nell'ambito di una controversia sul diritto della stessa all'assegnazione dell'alloggio ed espressivo del diniego dell'amministrazione, ma in esecuzione di un decreto sindacale emesso dall'ATER, proprietaria dell'immobile, sull'assunto che era occupato abusivamente dalla ricorrente. Si tratta, pertanto, di un atto (non discrezionale, ma) dovuto a tutela del patrimonio comunale ed avente espressa natura di titolo esecutivo (artt. 18 e 11, dodicesimo comma, D.P.R. n. 1035 del 1972 e art. 22, ultimo comma, L.R. n. 54 del 1984, quest'ultimo in allora vigente e pertanto applicabile *ratione temporis*).

La giustificazione addotta dall'opponente, la quale ha sostenuto di possedere i requisiti per l'assegnazione di un alloggio, non è tale, dunque, da modificare l'ambito puramente privatistico entro cui la sua detenzione si contrappone al potere coattivo che la legge attribuisce all'ente proprietario. Al di fuori di un ipotetico procedimento amministrativo di assegnazione cui l'occupante partecipi (non in quanto detentrici di quel dato alloggio, ma) come titolare di un interesse legittimo pretensivo ad essere utilmente collocato nella graduatoria di assegnazione, si radica la giurisdizione del giudice ordinario. Invece, la sola postulazione di un tale interesse in chiave difensiva ed oppositiva per paralizzare la pretesa di rilascio, non costituisce *ex se* alcun rapporto di diritto pubblico con l'ente proprietario.

Pertanto, in accoglimento del ricorso va cassata la sentenza declinatoria della giurisdizione emessa dal Tribunale di Roma (n. 15178 del 2016) e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nei termini di legge.

Nulla per le spese, data la natura officiosa del presente procedimento.

**P.Q.M.**

La Corte, decidendo a sezioni unite, sul regolamento di giurisdizione richiesto d'ufficio dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dichiara che nella presente causa la giurisdizione spetta al giudice ordinario e, conseguentemente, cassa la sentenza n. 15178/2016 del Tribunale di Roma, dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio.